# COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone

# DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.ro 148

del 5-11
2013

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONED'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

L'anno duemila tredici il giorno cinque del mese di novembre alle ore 12,20 in VILLA SANTA LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale

		P	Α
IANNARELLI Antonio	Sindaco	X	
NARDOIANNI Tommaso	Assessore	X	
CAPRARO Angelo	Assessore	X	
	12000000		

Assume la Presidenza il Sindaco IANNARELLI Antonio Partecipa il Segretario Comunale BENEDETTO Nicola

## IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

\*il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarita' tecnica (art49, c.1, del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

\*il Segretario Comunale (art.49, c2,e97 c.4b, del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni) per quanto concerne la regolarita' tecnica;

\*il Responsabile del Servizio Ragioneria, in ordine alla regolarita' contabile (art.49, c1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

#### LA GIUNTA COMUNALE

\*Visto l'art.8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n.102 pubblicato sul Supplemento Ordinario n.66 della Gazzetta ufficiale n.204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013.

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

- "6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
- 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
- 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).
  8-bis. (...)
- 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
- 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n 7 del 28/06/2012;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, esecutivo ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il regolamento di contabilita';

Visto lo statuto Comunale;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto il nuovo regolamento generale dell'Entrata;

Viste le novità per gli enti locali previste nel D.L.78/2010, come convertito nella Legge 122/2010;

VISTO il D.L. 225/2010 come convertito nella legge n.10/2011;

VISTO il D.L. n.70/2011, come convertito nella Legge n.106/2011;

VISTO IL D.L.N.98/2011, come convertito nella Legge n.111/2011;

VISTO IL D.L.138/2011, come convertito nella legge n.148/2011;

VISTO IL D.L. n.201/2011, come convertito nella legge n.214/2011;

VISTO IL D.C. n.216/2011.

VISTA LA LEGGE DI STABILITA' 2012(Legge n.183 del 12 novembre 2011)

VISTA LA LEGGE STABILITA' 2013 N.228 DEL 24 DICEMBRE 2012;

VISTO IL DECRETO LEGGE 35/2013;

#### DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00
4	Unità immobiliari classificate nella categoria "D"	10,60

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione,

Di sottoporre la presente deliberazione al consiglio comunale per la definitiva approvazione;

- 1) Di inviare copia conforme all'originale della delibera mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'Economia e delle finanze Viale Europa n.242-00144 ROMA.
- 2) Di pubblicare la presente sul sito web istituzionale ai sensi del D.LGS.VO 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"

In merito alla sopra scritta proposta di deliberazione

IL Responsabile del servizio finanziario e tributi, richiesto ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole e firma per conferma"

Letto, confermato e sottoscritto





# IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Nicola Benedetto \*\* Where free

## **PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi contestualmente ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009 e ss.m.i., sul sito web istituzionale sul sito web istituzionale (www.comune.villasantalucia.fr.it) ai sensi del D.lgs.vo n.33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Villa Santa Lucia 5 8 NOV. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nicola Benedetto

Where leng

### **ESECUTIVITÀ**

ESECUTIVITA
Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000 perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000
Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Settore (MAC D'ACVA MVV ELENA
Note:
Villa Santa Lucia 8 MOV. 2013  IL SEGRETARIO COMUNALE  Nicola Benedetto  Mercertary

	ORIGINALE
×	COPIA conforme all'originale per uso amministrativo

Villa Santa Lucia
IL SEGRETARIO COMUNALE
Nicola Benedetto

USaccefuc